DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1978

che autorizza la Repubblica francese ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(78/210/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975 (2), in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica francese,

considerando che in Francia la produzione di sementi di erba medica che soddisfano ai requisiti della direttiva citata, deficitaria nel 1977, non permette di sopperire all'approvvigionamento di questo paese ;

considerando che è impossibile assicurare soddisfacentemente questo approvvigionamento con sementi provenienti da altri Stati membri o anche da paesi terzi, conformi a tutte le condizioni stabilite attraverso la direttiva soprammenzionata ;

considerando che è quindi necessario autorizzare la Repubblica francese, fino al 31 luglio 1978, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie soprammenzionata di categoria soggetta a requisiti ridotti ;

considerando che appare opportuno, inoltre, autorizzare gli altri Stati membri, che sono in grado di rifornire la Repubblica francese con sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva, ad ammetterne la commercializzazione purché esse siano destinate alla Francia ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad ammettere, fino al 31 luglio 1978, la commercializzazione nel suo territorio di 2 500 tonnellate al massimo di sementi di erba medica (Medicago sativa L.) della categoria « sementi certificate della prima riproduzione » che non soddisfano alle condizioni dell'allegato II della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i requisiti seguenti :

a) la facoltà germinativa raggiunge per lo meno il 75 % del seme puro ;

b) l'etichetta ufficiale deve recare :

— « facoltà germinativa minima 75 % »,

— « destinate esclusivamente alla Francia ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, nel loro territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione di un massimo di 2 500 tonnellate di sementi di erba medica, purché esse siano destinate esclusivamente alla Francia. L'etichetta ufficiale deve portare l'indicazione : « Destinate esclusivamente alla Francia ».

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 31 dicembre 1978, i quantitativi di sementi commercializzate nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6.